

4.4.2024

A9-0070/108

Emendamento 108
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla fabbricazione, dalla manutenzione e dallo smaltimento dei veicoli contribuiscono in modo significativo alle emissioni dell'intero ciclo di vita di un veicolo. I dati relativi alla costruzione di veicoli non sono facilmente reperibili presso i rispettivi costruttori, in particolare quelli situati al di fuori dell'Unione. Tuttavia, tale aspetto è pertinente poiché consente di tenere conto dell'intera gamma di emissioni legate a un'attività di trasporto, affrontando nel contempo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per quanto riguarda la produzione di veicoli. Per consentire ad aziende, clienti e privati di confrontare tra loro diversi modi di trasporto in base alle rispettive emissioni di gas a effetto serra ed evitare di creare svantaggi competitivi per i veicoli e i materiali prodotti in Europa, la Commissione dovrebbe sviluppare, entro il 2028, una metodologia volta a includere le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla costruzione, dalla manutenzione e dallo smaltimento dei veicoli. Una volta sviluppata una metodologia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere coerentemente la norma EN ISO 14083:2023.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/109

Emendamento 109
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il conteggio delle emissioni derivanti dalla costruzione e dallo smantellamento delle infrastrutture di produzione di energia è necessario per garantire un confronto equo tra tutti i vettori energetici disponibili utilizzati per i servizi di trasporto.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/110

Emendamento 110
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nonostante i vantaggi derivanti dalla maggiore trasparenza in merito alle prestazioni dei servizi di trasporto, un'applicazione obbligatoria del presente regolamento per tutti i soggetti che offrono servizi di trasporto sul mercato dell'Unione sarebbe sproporzionata e comporterebbe costi e oneri eccessivi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto unicamente ai soggetti che decidono di calcolare e comunicare informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano *o* terminano nel territorio dell'Unione, o ai soggetti che sono vincolati da altri regimi legislativi e non legislativi a procedere in tal senso. ***Sono quindi inclusi i servizi i cui punti di origine o di destinazione sono situati in un paese terzo.***

(8) Nonostante i vantaggi derivanti dalla maggiore trasparenza in merito alle prestazioni dei servizi di trasporto, un'applicazione obbligatoria del presente regolamento per tutti i soggetti che offrono servizi di trasporto sul mercato dell'Unione sarebbe sproporzionata e comporterebbe costi e oneri eccessivi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto unicamente ai soggetti che decidono di calcolare e comunicare informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano *e* terminano nel territorio dell'Unione, o ai soggetti che sono vincolati da altri regimi legislativi e non legislativi a procedere in tal senso.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/111

Emendamento 111
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La Commissione, in collaborazione con il Comitato europeo di normazione e gli organismi nazionali di normazione degli Stati membri, dovrebbe garantire che il settore dei trasporti abbia accesso gratuitamente alla norma ISO 14083:2023 o all'equivalente norma europea CEN ISO 14083 per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese ("PMI"), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le norme dovrebbero essere accessibili nelle loro versioni autentiche nonché in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di rendere il presente regolamento pienamente accessibile a tutti coloro che vi sono soggetti.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/112

Emendamento 112
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) In base all'articolo 2 TUE l'Unione si fonda sul principio dello Stato di diritto, che esige il libero accesso al diritto dell'UE per tutte le persone fisiche o giuridiche dell'Unione, e i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi (sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C-160/20, punto 41). Tale libero accesso deve, in particolare, consentire a qualsiasi persona che la legislazione intenda tutelare di verificare, entro i limiti consentiti dalla legge, che i destinatari delle norme previste da tale legge rispettino effettivamente tali norme. Di conseguenza, in virtù degli effetti ad essa conferiti dalla normativa dell'Unione, una norma armonizzata può specificare i diritti conferiti ai singoli nonché i loro obblighi, e tali specifiche possono essere necessarie per verificare se un determinato prodotto o servizio sia effettivamente conforme ai requisiti di tale legislazione.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/113

Emendamento 113
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Nella sentenza del 27 ottobre 2016 nella causa C-613/14, la Corte ha stabilito che una norma armonizzata, adottata sulla base di una direttiva e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa parte del diritto dell'Unione in virtù dei suoi effetti giuridici. Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P, la Corte ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, derivante dai principi dello Stato di diritto, di trasparenza, di apertura e di buon governo, e tale da giustificare la divulgazione di norme armonizzate specifiche, in quanto tali norme fanno parte del diritto dell'Unione in virtù dei loro effetti giuridici.

Or. en

4.4.2024

A9-0070/114

Emendamento 114
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Pascal Canfin

A9-0070/2024

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Affinché il presente regolamento funzioni efficientemente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla valutazione e all'esclusione di determinati elementi della metodologia di riferimento; alla presentazione di richieste al Comitato europeo di normazione; alla definizione di norme per l'esecuzione del controllo tecnico della qualità di banche dati esterne di valori standard; all'adeguamento delle metriche per i dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra; alla definizione di ulteriori metodi e criteri di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁶². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

(30) Affinché il presente regolamento funzioni efficientemente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo **allo sviluppo della metodologia per il calcolo delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita relative al veicolo e delle emissioni relative alla fabbricazione, alla manutenzione e al fine vita di quest'ultimo**; alla valutazione e all'esclusione di determinati elementi della metodologia di riferimento; alla presentazione di richieste al Comitato europeo di normazione; alla definizione di norme per l'esecuzione del controllo tecnico della qualità di banche dati esterne di valori standard; all'adeguamento delle metriche per i dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra; alla definizione di ulteriori metodi e criteri di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁶². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il

AM\1300282IT.docx

PE760.513v01-00

delegati.

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁶² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁶² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. en